

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Con la presentazione della dichiarazione, anche l'opzione per la branch exemption

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 14 D.Lgs. 147/2015](#) (Decreto Internazionalizzazione) ha introdotto l'[articolo 168-ter Tuir](#), che attribuisce la facoltà, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, siano esse società di capitali, società di persone o ditte individuali, di **optare per l'esenzione degli utili e delle perdite** attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero (cd. **branch exemption**).

Con [provvedimento del 28.08.2017](#) sono state disposte le modalità applicative del nuovo regime ed ulteriori chiarimenti sugli adempimenti sono contenuti nella [risoluzione 4/E/2018](#).

L'[articolo 168 ter, comma 1, Tuir](#) stabilisce che “*Un'impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero*”.

Il dato normativo è chiaro nel prevedere che il regime si caratterizza per i seguenti aspetti:

- è **opzionale**, nel senso che non è il regime naturale delle stabili estere;
- l'opzione segue il principio “**all in all out**”: l'opzione, se esercitata, **vale per tutte e non solo per alcune stabili organizzazioni**;
- l'opzione può essere esercitata dalle imprese ma **non anche dai professionisti** che non sono “impresa” ma che potrebbero avere una stabile organizzazione all'estero;
- il **requisito dell'impresa residente** permette di annoverare tra i soggetti titolati gli **imprenditori individuali**, le **società commerciali**, gli **enti commerciali** e gli **enti non commerciali** che svolgono **attività di impresa**. Inoltre il regime **non è precluso** nemmeno nel caso in cui la contabilità sia in **contabilità semplificata**.

L'esercizio dell'opzione avviene attraverso la **compilazione di un rigo** apposito del **modello**

Redditi.

Le imprese che hanno aperto una stabile organizzazione all'estero durante il 2019 possono quindi esercitare l'opzione fino alla presentazione del modello Redditi 2020.

L'opzione, infatti, **non richiede una preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate**, ma **confluisce direttamente nel modello dichiarativo** l'anno successivo.

Ricordiamo altresì come sia possibile presentare la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2019 **fino a 90 giorni dopo la scadenza ordinaria**. Tale dichiarazione sarà considerata **"tardiva"** ma regolarmente presentata, **salvo il pagamento di una sanzione fissa di 250 euro ridotta ad un decimo**.

Le istruzioni ministeriali al modello delle società di capitali precisano, sin dall'inizio, che in caso di **opzione per il regime**, per ogni singola stabile organizzazione ("**branch**") vanno apportate al risultato del **rendiconto economico e patrimoniale della stabile**, redatto secondo i criteri dettati dall'[articolo 152 Tuir](#), **le variazioni in aumento e in diminuzione** previste dal Tuir, al fine di determinare il reddito o la perdita della **branch** esente.

Il **reddito della branch** va poi **sottratto** dal reddito imponibile o **sommato** alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso, in modo da non rilevare redditualmente.

La somma algebrica dei redditi e delle perdite di **tutte le singole stabili di cui si è esercitata l'opzione**, risultanti dai vari moduli, va riportata tra le **variazioni in aumento** (se negativa) o in **diminuzione** (se positiva), rispettivamente, nei righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41) del primo modulo.

Le medesime indicazioni vengono fornite anche nel **modello Redditi PF e SP** in relazione agli **imprenditori individuali** e alle **società di persone**, chiaramente con indicazione dei rispettivi righi.

Il rigo di riferimento, invece, per comunicare l'esercizio dell'opzione è il **rigo RF130** per il **Modello Redditi SC e SP e PF** per le contabilità ordinarie, ed il **rigo RG41** per le **contabilità semplificate**.